



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto [redacted]
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
ricorso depositato il 23.10.2013 sub nr. [redacted] R.G. da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Zanoni del
Foro di Rovereto giusta delega a margine del al ricorso notificato

OPPONENTE

contro

I.N.P.S. sede di Trento rappresentato e difeso dagli [redacted]
[redacted] come da procura generale alle liti
[redacted] rep. notaio Castellini di Roma in proprio e quale
mandatario, in forza della procura a rep. [redacted]
di Roma, della S.p.A. S.C.C.I. – Società di cartolarizzazione dei crediti
I.N.P.S. litisconsorte necessario ex art. 13 L. 448/1998

e contro

EQUITALIA NORD S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti
[redacted]

CONVENUTI

In punto: opposizione a preavviso di fermo in materia di previdenza
ed assistenza obbligatoria.

CONCLUSIONI

Ricorrente: "- in via pregiudiziale:



accertarsi dichiararsi, per le ragioni tutte evidenziate in diritto, l'inefficacia, la nullità e/o comunque disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato;

- in subordine, in via preliminare di merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal Concessionario per intervenuta prescrizione del credito per contributi Inps e delle relative sanzioni;
- in ogni caso:

con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura".

Convenuto I.N.P.S.: "1- In VIA PREGIUDIZIALE conclude per l'estromissione dal presente giudizio in quanto, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., lo stesso andava intentato nei soli confronti dell'Equitalia.

2- Relativamente all'istanza di sospensione della procedura esecutiva attivata dalla convenuta Società per la Riscossione esattoriale, rimettendosi all'equo apprezzamento del Giudice adito all'esito delle produzioni ed allegazioni istruttorie che fornirà la S.p.a. Equitalia a fronte delle eccezioni avanzate da parte ricorrente.

3- Nel MERITO, con riserva di ulteriori deduzioni, contestazioni ed istanze istruttorie da formularsi nella successiva fase processuale, per il rigetto dell'avversa domanda e condanna del ricorrente al pagamento dei contributi, somme aggiuntive e accessori maturati così come quantificati nella cartella esattoriale costituente il titolo esecutivo e nei successivi atti allo stesso notificati".



Convenuta Equitalia: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovereto,

- nel merito: respingere l'opposizione proposta da [REDACTED] per la sua infondatezza e per l'inammissibilità quanto all'eccezione di prescrizione e conseguentemente respingere ogni domanda o istanza tesa a far accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'invalidità o la decadenza del provvedimento impugnato;
- con integrale vittoria di competenze e spese di procedura".

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.10.2013 [REDACTED] proponeva opposizione avverso al preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 del veicolo a lui intestato notificato in data 3.9.2013 da Equitalia Nord in relazione a varie cartelle esattoriali per un totale di € 9.744,74.

A sostegno della sua opposizione evidenziava:

- l'illegittimità del preavviso di fermo per omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 50 comma 2 del d.p.r. 602 del 1973;
- l'inefficacia e/o nullità della notificazione di eventuali provvedimenti I.N.P.S. rispetto ai debiti contestati, nonché della successiva cartella di pagamento Equitalia;
- la prescrizione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di cui alla legge 335 del 1995;

ed instava per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Nel costituirsi in giudizio l'I.N.P.S. eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le eccezioni



afferenti la procedura cautelare del fermo amministrativo essendo detta attività svolta esclusivamente a cura del concessionario della riscossione; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando come il pagamento fosse stato richiesto in via bonaria con diffida ricevuta dal debitore in data 2.12.2003

Il GI all'esito dell'udienza dd. 26.11.2013 sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Equitalia si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e rilevando come:

- l'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo per omessa comunicazione fosse infondata, non dovendo il fermo - e, quindi, a maggior ragione, il preavviso di fermo - essere preceduto da alcuna comunicazione, dal momento che l'articolo 50 comma due d.p.r. 602 del 1973 richiamato ex adverso si riferisce ai provvedimenti di espropriazione e non anche a quelli cautelari quale quello in esame;
- l'eccezione di inefficacia e/o nullità della notificazione delle cartelle esattoriali fosse del pari infondata, essendo la cartella esattoriale stata notificata il 22.4.2006;
- l'eccezione di prescrizione del credito azionato fosse stata sollevata oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5 del D.L.vo 46/99, con conseguente decadenza.

All'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata



sentenza.

Premessa.

Va premesso che secondo l'insegnamento della S.C. (Sez. U, *Sentenza* n. 11087 del 07/05/2010) "il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo".



Sempre le SS.UU. (ordinanza 14831 del 2008) hanno chiarito che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”, in particolare affermando la competenza del giudice del lavoro in relazione a fermo disposto per contributi I.N.P.S.

In questa sede viene, pertanto, in considerazione la sola cartella esattoriale avente ad oggetto crediti I.N.P.S.

La citazione in giudizio di quest'ultimo deve ritenersi corretta, essendo esso Istituto titolare della posizione creditoria.

Pretesa illegittimità del preavviso di fermo per omessa comunicazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.

L'eccezione del ricorrente è, da un lato, infondata e, dall'altro, inammissibile.

L'art. 86 D.P.R. 602/1973 pone quale unica condizione che il fermo sia preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che la mancata comunicazione dell'intimazione ad adempiere non determina alcuna nullità del fermo e, tantomeno, del preavviso di fermo.



A ciò si aggiunga che l'eccezione in questione, riguardando un vizio formale del titolo, avrebbe dovuto proporsi nel termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che essa non può essere proposta in questa sede per evidente tardività.

Prescrizione del credito azionato.

In primo luogo va rilevato come Equitalia si sia costituita tardivamente in giudizio, con la conseguenza che non può tenersi conto della documentazione dalla stessa prodotta dalla quale, a suo dire, emergerebbe la prova della notifica della cartella esattoriale in data 22.4.2006.

In secondo luogo va rilevato come la notifica in questione non sarebbe comunque idonea a vincere l'eccezione proposta da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che la successiva notifica del preavviso di fermo risale pacificamente al 3.9.2013 e, quindi, ben oltre il termine di cinque anni di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/95.

Si tratta a questo punto di esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta da Equitalia sulla base della constatazione che il ricorso in opposizione è stato proposto in data 23.10.2013 e, quindi, oltre il termine di quaranta giorni di cui al comma 5 dell'art. 24 D.L.vo 46/99 (avuto riguardo al fatto che la notifica del preavviso di fermo è intervenuta il 3.9.2013 e che, trattandosi di giudizio in materia di omissioni contributive, non opera la sospensione feriale dei termini). Parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione sostenendo di



avere proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., sottratta, come tale, al termine decadenziale di cui sopra ed ha richiamato allo scopo varie pronunce giurisprudenziali.

La tesi di parte ricorrente merita adesione, dal momento che ~~_____~~ ha fatto valere nel presente giudizio la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata verificatasi successivamente alla notifica della cartella esattoriale e tale eccezione, riconducibile alla previsione dell'art. 29 del D. L.vo 46/1999, non è sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 24, commi 5 e 6 del medesimo decreto.

Deve, quindi, affermarsi che i convenuti non possono procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente, essendo il credito I.N.P.S. fatto valere nel preavviso di fermo notificato il 3.9.2013 ormai prescritto.

Spese.

L'esito della vertenza giustifica la condanna di Equitalia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio (liquidate nella misura indicata in dispositivo) e la compensazione delle stesse tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. accertata la prescrizione del credito I.N.P.S. di cui alla cartella



esattoriale [REDACTED], dichiara l'illegittimità del
preavviso di fermo notificato il 3.9.2013;

2. condanna Equitalia Nord al pagamento delle spese legali
dell'opponente – che liquida in [REDACTED] oltre accessori –
dichiarando compensate le spese tra le altre parti;

Così deciso in Rovereto il 28 gennaio 2014

Il Giudice

[REDACTED]